

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2508 del 22/05/2018
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - DLGS 209/2003 - LR 13/2015 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI FUORI USO SITO IN RUSSI , VIA GRANDI N. 21 - VOLTURA TITOLARITA' PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO N. 3406 DEL 29/09/2010 DA DITTA FENATI ENZO A DITTA FENATI LAURO E C. SAS
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2620 del 22/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventidue MAGGIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, ART. 208 – DLGS 209/2003 - LR n. 13/2015 – **AUTORIZZAZIONE UNICA** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI FUORI USO SITO IN RUSSI, VIA GRANDI N. 21 – VOLTURA TITOLARITA' PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO N. 3406 DEL 29/09/2010 DA DITTA FENATI ENZO A DITTA **FENATI LAURO E C. SAS.**

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), in precedenza esercitate dalla Provincia;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015 fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATO il Titolo I della Parte IV del *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* in materia di gestione dei rifiuti, e in particolare l'art. 208 recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento di rifiuti;

PREMESSO che:

- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3406 del 29/09/2010 veniva rinnovata, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e smi, a favore della Ditta Fenati Enzo (CF. FNTNZE26B19H642O – P.IVA 00248680399) con sede legale in Russi, Via Grandi n. 21, l'autorizzazione per l'attività di stoccaggio provvisorio (D15/R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, fino alla data del 30/09/2020;
- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2716 del 08/09/2015 veniva adottata, a favore della Ditta Fenati Enzo (P.IVA 00248680399) con sede legale in Russi, Via Grandi n. 21, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per l'esercizio dell'attività di autodemolizione, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento e acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del Dlgs n. 152/2006);

VISTA l'istanza presentata a questa Struttura Arpae in data 15/03/2018 (PGRA 3528) con cui il Sig. Fenati Lauro (CF: FNTLRA63C05D458B), residente a Russi, Via Grandi n. 19, figlio ed erede del defunto Fenati Enzo, in qualità di titolare della Ditta Fenati Lauro & C. Sas (P.IVA 02580400394):

comunica che è intenzione della Ditta Fenati Lauro & C. Sas subentrare e proseguire l'attività di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui al provvedimento autorizzativo n. 3406 del 29/09/2010 rilasciato a Fenati Enzo, sopracitato,

richiede, pertanto, la voltura della titolarità dell'autorizzazione soprarichiamata da Ditta Fenati Enzo (P.IVA 02580400394) a Ditta Fenati Lauro & C. Sas (P.IVA 02580400394), specificando che nulla muta nell'attività di gestione rifiuti rispetto a quanto in precedenza autorizzato;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento per la pratica ARPAE 9819/2018 emerge che:

- ✓ con nota in data 05/05/2017 (PGRA 6293) il Sig. Fenati Lauro, in qualità di erede del Sig. Fenati Enzo comunica a questa Struttura Arpae che l'attività di gestione rifiuti, stoccaggio provvisorio e trattamento (relativa all'impianto di autodemolizione sito in Russi, Via Grandi n. 21), autorizzata con provvedimento del Dirigente del Settore ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3406 del 29/09/2010, continua a essere gestita, alle condizioni e prescrizioni disposte con il provvedimento sopracitato, dalla Ditta Eredi di Fenati Enzo (P.IVA 02580400394) fino alla data di formalizzazione della successione ereditaria e la conseguente costituzione in società degli eredi;
- ✓ in data 15/03/2018 (PGRA 3528) il Sig. Fenati Lauro (CF: FNTLRA63C05D458B), residente a Russi, Via Grandi n. 19, figlio ed erede del defunto Fenati Enzo, comunica che con atto notarile di "Regolarizzazione di comunione ereditaria in Società in accomandita Semplice" del Notaio Stefania Palmieri di Ravenna (atto registrato il 23/02/2018 al n. 1127) si è costituita la società in accomandita semplice "Fenati Lauro e C. Sas", (P.IVA: 02580400394) con sede legale in Russi, Via Achille Grandi n. 21 e nel contempo richiede la voltura della titolarità dell'autorizzazione di cui al provvedimento autorizzativo n. 3406 del 29/09/2010 a favore della nuova società;
- ✓ nulla muta nelle modalità complessive di gestione dell'impianto rispetto a quanto già autorizzato con provvedimento n. 3406 del 29/09/2010 (relativo alla gestione dei rifiuti) e con provvedimento n. 2716 del 08/09/2015 (relativo all'AUA per gli scarichi idrici);
- ✓ la Direzione Generale ARPAE con nota del 31/12/2015 avente ad oggetto "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15" fa presente che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del DLgs 152/2006 e smi, art. 208, in quanto Autorizzazione Unica deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriali necessarie all'attività;
- ✓ rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno è stato accertato che a carico della Ditta Fenati Lauro e C. Sas non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del DLgs n. 159/2011;
- ✓ risulta verificato il pagamento a favore di ARPAE in data 27/03/2018 delle dovute spese istruttorie ai fini del rilascio della voltura dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- ✓ le norme che disciplinano la materia sono:
 - *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. e in particolare il Titolo I della Parte IV dello stesso decreto recante norme in materia di gestione dei rifiuti;
 - *Decreto Legislativo n. 209 del 24/06/2003* "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";
 - *Deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 2 febbraio 2004* contenente primi indirizzi per l'applicazione del DLgs. n. 209/2003 in materia di veicoli fuori uso;
 - *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;
 - *L.R. 21 aprile 1999, n. 3* e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in acque superficiali;
 - *L.R. 1 giugno 2006, n. 5* e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
 - *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - *DGR n. 286/2005* "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
 - *DGR 1860/2006* "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".

TENUTO CONTO degli elementi sopra riportati, si ritiene sussistano gli elementi e le condizioni per procedere con il rilascio di Autorizzazione Unica, nei confronti della Ditta Fenati Lauro e C. SAS (P.IVA: 02580400394) che andrà a ricomprendere i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo stoccaggio (R13/D15) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi (ai sensi, dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi),
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento e acque di prima pioggia (ai sensi dell'art.124 del DLgs n.152/2006 e smi).

VISTO il nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti adottato con decisione 2014/955/UE che si applica a decorrere dal 01/06/2015;

VISTA la circolare Prot. n. 4064 del 15/03/2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante *"linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti è già determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, con il precedente provvedimento autorizzativo e la Ditta ha provveduto in merito. La garanzia finanziaria in essere dovrà essere adeguata con riferimento al presente atto di voltura;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la Ditta **Fenati Lauro e C. Sas** (P.IVA: 02580400394) con sede legale e insediamento produttivo adibito ad attività di centro di raccolta di veicoli fuori uso siti in Russi, Via Grandi n. 21, come di seguito indicato;
2. **DI DARE ATTO** che la presente Autorizzazione Unica sostituisce ad ogni effetto i precedenti provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla Provincia di Ravenna alla Ditta Fenati, che si intendono revocati, e precisamente: n. 3406 del 29/09/2010 (relativo all'autorizzazione all'attività di stoccaggio (R13/D15) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi) e n. 2716 del 08/09/2015 (relativo all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), comprensiva del titolo abilitativo ambientale: scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento e acque di prima pioggia(ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.152/2006 e smi), in premessa richiamati;
3. **DI VINCOLARE** la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività di centro di raccolta di veicoli fuori uso, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - **l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi;
 - **l'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento e acque di prima pioggia;

4. DI FISSARE il termine di validità della presente autorizzazione al **30/09/2020**. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.
5. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006. Costituiscono modifica sostanziale:
 - ogni modifica relativa alle operazioni di stoccaggio (R13/D15) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi,
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi;
6. Di fare salvo il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro e antincendio, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti;
7. STABILIRE che **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, relativamente all'attività di gestione rifiuti, la Ditta è tenuta ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere, che dovrà essere prestata a favore di **Arpae - Direzione Generale Bologna, Via Po - 40139 Bologna**, con riferimento al presente atto e inviata a questa Struttura Arpae per l'accettazione della stessa;
8. Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa Struttura Arpae della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
9. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e trattamento di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
10. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Ditta richiedente, previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo, nonchè agli enti interessati per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
11. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

**CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER ATTIVITA' DI STOCCAGGIO (R13/D15)
E TRATTAMENTO (R4) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI**

Condizioni

La Ditta Fenati Lauro e C. Sas svolge, presso il sito di Via Grandi n. 21 – Russi, attività di gestione di centro di raccolta/trattamento dei veicoli fuori uso ai sensi del DLgs n. 209/2003 e smi. Vengono effettuate operazioni di recupero e riciclaggio di materiali provenienti da veicoli a fine vita.

Prescrizioni

L'esercizio dell'attività di gestione del centro di raccolta di veicoli fuori uso ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003 e smi è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. I rifiuti speciali anche pericolosi ammessi alle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) nel centro sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione rifiuti
16 01 04*	Veicoli fuori uso
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose
16 01 03	Pneumatici fuori uso

Per tali tipologie di rifiuti in ingresso al centro, la potenzialità massima annua di trattamento (R4) dell'impianto è fissata complessivamente in **214 tonnellate/anno**, con capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) complessivamente pari a 114 tonnellate (di cui 4 tonnellate di rifiuti pericolosi e 110 tonnellate di rifiuti non pericolosi).

2. Dalle operazioni di trattamento (R4) dei veicoli fuori uso si originano i rifiuti sottoelencati che il gestore detiene in messa in riserva (R13) o in deposito preliminare (D15) per avviarli a successivo recupero o smaltimento:

Codice EER	Descrizione rifiuti
13 02 04*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 06	Veicoli fuori uso, on contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07*	Filtri dell'olio
16 01 10*	Componenti esplosivi (ad esempio airbag)
16 01 11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12	Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13*	Liquidi per freni
16 01 14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16	Serbatoi per gas liquido
16 01 17	Metalli ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 01 21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22	Componenti non specificate altrimenti
16 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 06 01*	Batterie al piombo
16 07 08*	Rifiuti contenenti olio
16 08 02*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 07*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

Per tali tipologie di rifiuti speciali prodotti in proprio, la capacità massima istantanea di stoccaggio (R13/D15) nell'impianto è fissata complessivamente in **178 tonnellate** (di cui 7 tonnellate di rifiuti pericolosi e 171 tonnellate di rifiuti non pericolosi).

3. I rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, per cui è ammessa l'esclusiva messa in riserva (**R13**) per essere poi inviati a recupero sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione rifiuti
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
16 01 16	Serbatoi per gas liquido
16 01 17	Metalli ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi
16 01 22	Componenti non specificate altrimenti
17 04 01	Rame, bronzo, ottone
17 04 02	Alluminio
17 04 03	Piombo
17 04 05	Ferro e acciaio
17 04 07	Metalli misti
17 04 11	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi

Per tali tipologie di rifiuti speciali prodotti da terzi, la capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) nell'impianto è fissata complessivamente in **19 tonnellate**.

4. I rifiuti costituiti dai veicoli fuori uso conferiti da terzi sono detenuti in stoccaggio e sottoposti al trattamento mediante operazioni di messa in sicurezza e demolizione, con selezione e cernita manuale per la separazione di frazioni da avviare a recupero. Le operazioni di trattamento (messa in sicurezza e demolizione) dei veicoli fuori uso devono essere svolte in conformità alle pertinenti prescrizioni di cui all'Allegato I del D.Lgs n. 209/2003 e smi.
5. Lo stoccaggio degli accumulatori al piombo (Cer 16 06 01*) e degli oli (Cer 13 02 04*, 13 02 05*) dovrà avvenire in idonei contenitori chiusi e stagni dotati di sistema di raccolta dei liquidi. I rifiuti pericolosi sono in ogni caso stoccati al coperto.
6. I rifiuti sono in ogni caso stoccati in zone distinte per tipologie omogenee.
7. Il deposito degli autoveicoli prima e dopo la loro messa in sicurezza deve avvenire in due zone separate e pavimentate.
8. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi. Pertanto le aree interessate dallo stoccaggio e movimentazione dei rifiuti che possono rilasciare sostanze inquinanti devono essere impermeabilizzate e dotate di sistema di raccolta e trattamento di disoleatura dei reflui. Le acque reflue devono essere raccolte e scaricate nel rispetto delle normative vigenti.
9. Le operazioni di bonifica e demolizione dei veicoli fuori uso devono essere svolte su platee impermeabilizzate, dotate di sistemi di raccolta dei reflui e al coperto.
10. La miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi è vietata. In ogni caso deve essere evitata la miscelazione fra rifiuti incompatibili.
11. I rifiuti devono essere conferiti presso impianti esterni autorizzati, ai sensi della normativa vigente, in relazione alla natura, alla provenienza e alla qualità dei rifiuti stessi. Il gestore è tenuto ad accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni
12. I veicoli fuori uso accatastati non devono superare l'altezza di 4 metri e comunque non dovranno essere visibili dalle strade pubbliche. I materiali dovranno essere accatastati in modo tale da impedire eventuali scivolamenti o cadute.
13. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo come individuate nell'Allegato III al D.Lgs n. 209/2003 e smi.
14. È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi e di igiene e sicurezza del lavoro, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.
15. L'attività dovrà essere svolta negli orari previsti dal regolamento di Polizia Municipale.

16. Il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui alla Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e smi, ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio e di trattamento presso l'impianto e dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività autorizzate.

**SCARICO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO
E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA**

Condizioni:

Lo scarico in pubblica fognatura è relativo alle acque reflue di dilavamento e acque di prima pioggia provenienti dal piazzale dell'insediamento adibito ad attività di autodemolizione.

La planimetria della rete fognaria viene allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente AUA.

Prescrizioni:

1. Lo scarico, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, posto a valle del pozzetto disoleatore, deve essere conforme ai valori limite di emissione della tabella 2 del "Regolamento per il servizio di fognatura e per gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in fognatura" del Comune di Russi.
2. Lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai limiti di emissione della tabella 2 "Regolamento per il servizio di fognatura e per gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in fognatura" del Comune di Russi, relativamente ai parametri: solidi sospesi totali, COD e idrocarburi totali.
3. Ad evento meteorico esaurito deve essere garantito lo scarico delle acque di prima pioggia in rete fognaria pubblica entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR 286/05 e con le modalità impartite da Hera Spa in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.
4. Deve essere presentato con cadenza annuale, al Comune di Russi, ad Arpaè-Servizio Territoriale Ravenna e ad Hera Spa, un certificato di analisi delle acque reflue di dilavamento, attestante la conformità alla Tabella 2 del Regolamento comunale e un certificato di analisi delle acque di prima pioggia, attestante la conformità alla Tabella 2, per i parametri sopra citati, del regolamento comunale.
5. Deve essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento acque reflue di dilavamento e alla vasca di prima pioggia, al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione.
6. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico deve esserne data immediata comunicazione al Comune di Russi, ad ARPAE-Servizio Territoriale Ravenna e ad Hera Spa.
7. I pozzetti ufficiali di prelevamento devono essere sempre resi accessibili agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.